



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Ordinanza 168/2011 - Decisione del 9/05/2001 - Deposito del 12/05/2011
Massima:	Titolo Amministrazione pubblica - Norme della Regione Sardegna - Ufficio della Regione sarda in Bruxelles – Possibilità di attivare in sede contratti di somministrazione di lavoro in mancanza di figure professionali presso l'Amministrazione regionale – Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, per sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata – Estinzione del processo. Testo Va dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera c), della legge della Regione Sardegna 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 97 Cost. ed all'art. 3, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). Infatti la Regione autonoma della Sardegna con legge regionale 21 gennaio 2011, n. 4 ha abrogato la disposizione impugnata e l'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha presentato rinuncia al ricorso formalmente accettata dalla controparte.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio legge della Regione Sardegna 30/06/2010 n.3 art.23 co.1 legge della Regione Sardegna 15/02/1996 n.12 art.4 co.1 legge della Regione Sardegna 12/08/1997 n.22 art.1 legge della Regione Sardegna 29/05/2007 n.2 art.6 co.14 Parametri costituzionali Costituzione art.97



Redattore: Sig.ra Antonella De Luca

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

